



Comune di Cupra Marittima

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 16 DEL 30-04-2021

Oggetto: Adesione, ai sensi dell'art. 37 comma 4 D.lgs. 50/2016 alla Centrale di Committenza istituita presso l'Unione dei Comuni Vallata del Tronto - Approvazione Convenzione

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di aprile alle ore 21:00, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, nei modi di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

PIERSIMONI ALESSIO	P	CANNELLA ANTHONY	P
LANCIOTTI ALESSANDRA	P	LELLI REMO	P
LUCIANI DANIELA	P	COGNIGNI GRAZIANO	P
SPINA LUCIO	P	SBAFFONI VALERIO	A
BRUTTI STEFANO	P	VAGNONI LUCA	P
IMBERTI FAUSTO GIOVANNI	P	POMILI MARIA TERESA	P
SACCHINI ELEONORA	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor PIERSIMONI ALESSIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dott. STEFANO ZANIERI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che, nel rispetto di quanto stabilito con decreto sindacale n. 4 del 16/04/2020 emanato ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, la seduta si è svolta in videoconferenza, con l'utilizzo di dotazioni informatiche e in modalità Zoom, secondo criteri di trasparenza e tracciabilità.

Richiamato l'art. 37 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice dei contratti) il quale testualmente prevede:

1. *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.*
2. *Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.*
3. *Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.*
4. *Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*
 - a) *ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;*
 - b) *mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;*
 - c) *ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.*
5. *Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni delle province, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10.*
6. *Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.*
7. *Le centrali di committenza possono:*
 - a) *aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;*
 - b) *stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;*
 - c) *gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.*
8. *Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.*

Visti altresì l'art. 38 e l'art. 216 comma 10 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice dei contratti) il quale stabilisce che *"Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221"*.

Evidenziato quindi che il Codice dei contratti ha reso obbligatorio, per tutti i Comuni non capoluogo di provincia per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi, il ricorso a centrali di committenza o soggetti aggregatori qualificati;

Rilevato che per effetto delle richiamate disposizione questo Comune, non essendo capoluogo di provincia, è obbligato ad approvvigionarsi attraverso una centrale di committenza qualificata;

Fatto presente che presso l'Unione dei Comuni Vallata del Tronto è stata istituita la Centrale di Committenza, funzionante ed in grado di adempiere a tutto quanto necessario per il Comune di Cupra Marittima;

Rilevato che la costituzione di un'unica centrale di committenza è l'espressione di una moderna funzione di *governance* nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;

Considerato che la suddetta Centrale è iscritta all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Rilevata l'opportunità di avvalersi della Centrale di Committenza istituita presso l'Unione dei Comuni Vallata del Tronto;

Esaminato lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra le parti composto da n. 11 articoli e ritenuto idoneo alle esigenze di questo Ente, si conviene di procedere con la sua approvazione,

Visto altresì il Regolamento di funzionamento della suddetta C.U.C.

Dato atto che:

- l'adesione avverrà con successiva sottoscrizione della Convenzione da parte del legale rappresentante di questo Comune o da altro soggetto all'uopo delegato;
- la sottoscrizione della Convenzione non comporta oneri immediati e diretti a carico del bilancio dell'Ente;

Visti gli artt. 30 e 42 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e l'art. 37 del D.Lgs. 50/016 ss.mm.ii.;

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgvo 18/08/2000, n.267;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Relaziona il SINDACO

Ad unanimità di voti legalmente espressi in forma palese per appello nominale;

DELIBERA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
 2. Di aderire, ai sensi dell'art. 37 comma 4 D.lgs. 50/2016 alla Centrale di Committenza istituita presso l'Unione dei Comuni Vallata del Tronto;
 3. Di approvare lo schema di Convenzione che allegato alla presente, ne forma parte integrante e
- DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 30-04-2021 - Comune di Cupra Marittima

sostanziale;

4. Di autorizzarne la successiva sottoscrizione da parte del legale rappresentante di questo Comune o da altro soggetto all'uopo delegato anche apportando modifiche non sostanziali nell'interesse dell'Ente;
5. Di dare atto che l'approvazione della Convenzione e la successiva sottoscrizione non comportano oneri immediati e diretti a carico del Bilancio dell'Ente;
6. Di prendere atto del regolamento dell'Unione per la gestione e il funzionamento della CUC, compresi i costi in esso previsti per lo svolgimento delle gare;
7. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Unione dei Comuni Vallata del Tronto.

Quindi con successiva votazione unanime legalmente espressa in forma palese per appello nominale

il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. 18/08/2000, n. 267.

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 14 DELL'ANNO 22-03-2021
AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGVO N. 267/2000.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 22-03-021

Il Responsabile del servizio
F.to ARCH. LUCA VAGNONI

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 22-03-021

Il Responsabile del servizio
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to PIERSIMONI ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. STEFANO ZANIERI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene in data odierna pubblicata per 15 giorni consecutivi , ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, all'Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Dalla residenza municipale, li, 13-05-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. STEFANO ZANIERI

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li 13-05-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. STEFANO ZANIERI